

LE PRINCIPALI MISURE SULLE POLITICHE SOCIALI APPROVATE NELLA XVII LEGISLATURA

a cura di Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro

Gennaio 2018

MISURA	NORMA	CONTENUTO
<p>Reddito di inclusione (REI)</p>	<p>Legge n. 33 del 2017</p> <p>Decreto legislativo n. 147 del 2017</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>Il Reddito di inclusione (ReI), a decorrere dal 1° gennaio 2018, è la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.</p> <p>Il ReI è articolato in due componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che va da circa 190 euro (187,50) mensili per una persona sola, fino a 534 euro (quest'ultima cifra è stata aumentata dalla legge di bilancio 2018) per un nucleo con 5 o più componenti. Il beneficio economico è erogato tramite una carta di pagamento elettronica, denominata "Carta ReI"; 2) una componente di servizi alla persona che tiene conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona, elementi utili alla creazione di un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indica i risultati da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui i beneficiari hanno bisogno (oltre al beneficio economico) e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. <p>Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei familiari con un figlio minorenni o un disabile o una donna in stato di gravidanza o un disoccupato di età pari o superiore a 55 anni. Dal 1° luglio 2018 non saranno più necessari i suddetti requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente essenziali, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.</p>

		<p>Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato il limite dei 18 mesi il ReI può essere rinnovato, per non più di 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.</p> <p>Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.</p>
<p>Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale</p>	<p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la legge di stabilità 2016 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale".</p> <p>La legge di bilancio 2018 ha incrementato il Fondo dei seguenti importi: 300 milioni nel 2018, 700 milioni nel 2019, 783 milioni nel 2020 e 755 milioni annui a decorrere dal 2021.</p> <p>Dal 2020 ha inoltre previsto:</p> <p>a) un ulteriore incremento del Fondo (pari a 117 milioni di euro nel 2020 e a 145 milioni annui a decorrere dal 2021) per finalità da individuare mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;</p> <p>b) l'elevamento dal 15 al 20 per cento della misura minima delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli àmbiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà.</p> <p>A seguito dei vari incrementi previsti per diverse finalità dalla legge di bilancio 2018, la dotazione del Fondo è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>Lotta alla povertà minorile ed educativa</p>	<p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>Con formula del tutto innovativa la legge di stabilità 2016 ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un fondo alimentato da fondazioni bancarie. Alle fondazioni che contribuiscono a sostenere l'investimento pubblico nelle politiche per l'infanzia e la lotta all'esclusione sociale è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato.</p> <p>La legge di bilancio 2018 ha previsto, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto</p>

	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>della povertà minorile sul territorio nazionale, che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario.</p>
<p>Bonus 80 euro</p>	<p>Decreto-legge n. 66 del 2014</p> <p>Legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)</p> <p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>Con il <i>bonus</i> fiscale di 80 euro al mese si è realizzata un'operazione di redistribuzione della ricchezza di portata inedita, pari a 9 miliardi di euro per lavoratori dipendenti e assimilati (lavoratori soci di cooperative, lavoratori socialmente utili, percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolari di borse di studio). Con la legge di stabilità 2016 il <i>bonus</i> è stato esteso a tutti gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia indipendentemente dal reddito (esclusi i dirigenti). La legge di bilancio 2018 ha elevato le soglie reddituali per l'accesso al <i>bonus</i>, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il <i>bonus</i> spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il <i>bonus</i> decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro). Dalle dichiarazioni 2016 (relative al 2015) risulta che il numero dei soggetti aventi diritto al <i>bonus</i> è stato di circa 11,2 milioni, per un ammontare totale di circa 9 miliardi di euro e una cifra media di 800 euro.</p>
<p>Promozione del welfare di comunità</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 ha previsto l'introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. Le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali, dagli enti</p>

		<p>tenuti all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice, devono essere dirette a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile; b) tutela dell'infanzia; c) cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; d) inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; e) dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.
<p>Bonus bebè</p>	<p>Legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 ha prorogato per l'anno 2018 l'erogazione del “<i>bonus bebè</i>”, per l'importo annuo di 960 euro annui fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.</p> <p>Fino a questo momento la disciplina sul <i>bonus bebè</i> è stata regolamentata dalla legge di stabilità 2015 che ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno era corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per poter ottenere il beneficio economico si richiedeva che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui era raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui. L'assegno era corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno fosse pari a 960 euro ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno fosse pari a 1.920 euro. L'assegno era corrisposto ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno.</p>

<p>Aumento del limite di reddito per i figli di età non superiore a 24 anni fiscalmente a carico</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Premio alla nascita</p>	<p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p>	<p>La legge di bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore, pari a 800 euro. Il beneficio è corrisposto in un'unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, l'INPS ha comunicato che, a partire dal 4 maggio 2017, è attiva la procedura di acquisizione delle domande che devono essere trasmesse all'Istituto esclusivamente in via telematica. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell'importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Il diritto ha luogo al verificarsi dell'evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e non dipende dal reddito.</p>
<p>Buono asili nido</p>	<p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p>	<p>La legge di bilancio 2017 ha stabilito, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. La misura prevede anche l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è riferito ai nati dal 2016 e può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità - perciò circa 90,9 euro mensili - da parte dell'INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione e il pagamento della retta in strutture pubbliche o private. La misura non è cumulabile con il <i>voucher</i> asili nido o <i>baby-sitting</i>.</p>
<p>Voucher asili nido o baby-</p>	<p>Legge n. 92 del 2012</p>	<p>La legge n. 92 del 2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo</p>

<p><i>sitting</i></p>	<p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p> <p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p>	<p>economico (c.d. <i>voucher</i> asili nido o <i>babysitting</i>) per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.</p> <p>La misura è stata prorogata al 2016 dalla legge di stabilità 2016 che ne ha previsto l'estensione alle lavoratrici autonome, e agli anni 2017 e 2018 dalla legge di bilancio 2017.</p> <p>Il contributo ora è pari a 600 euro mensili e la presentazione delle domande è possibile nel corso di tutto l'anno.</p>
<p>Congedo di paternità</p>	<p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p> <p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p>	<p>Introdotta sperimentalmente per il triennio 2013-2015, il congedo obbligatorio per i padri è stato prorogato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la durata è pari a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa.</p>
<p>Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>E' introdotto, in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, il Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria finanziato per 5 milioni di euro da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.</p>
<p>Dopo di noi</p>	<p>Legge n. 208 del 2015 (legge</p>	<p>Grazie alla legge sul "Dopo di noi" le persone con disabilità grave - non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e prive di sostegno familiare - non rimarranno più prive di</p>

	<p>di stabilità 2016)</p> <p>Legge n. 112 del 2016</p>	<p>tutele e aiuti specifici al venir meno dei genitori o dei parenti che li hanno sempre accuditi. La legge favorisce il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle suddette persone e disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle stesse. Tali misure sono volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione e sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, in un progetto individuale.</p> <p>E' istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare finalizzato a attivare e potenziare programmi di intervento volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità; - realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; - realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di <i>co-housing</i>, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; - sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. <p>Per la prima volta, la legge riconosce alle famiglie un sistema di agevolazioni mirato a garantire la massima autonomia e protezione legale ai figli o parenti disabili gravi che rimangono privi dell'aiuto familiare. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sgravi ed esenzioni fiscali per i trasferimenti di beni e diritti <i>post-mortem</i> (attraverso donazioni, <i>trust</i> e altri strumenti di protezione legale); - detrazioni sulle spese per la stipula di polizze assicurative e contratti a tutela dei familiari disabili gravi; - agevolazioni fiscali per privati, enti e associazioni che si prendano carico del sostegno e dell'assistenza ai disabili rimasti privi dell'aiuto familiare.
<p>Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare.</p>

<p>caregiver familiare</p>		<p>Si definisce <i>caregiver</i> familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.</p>
<p>Più risorse per le non autosufficienze</p>	<p>Legge n. 150 del 2014 (legge di stabilità 2015)</p> <p>Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)</p> <p>Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243</p>	<p>A seguito di diversi interventi normativi il Fondo per le non autosufficienze ha raggiunto la dotazione annua di 450 milioni di euro.</p>
<p>Agevolazioni fiscali a sostegno delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 ha previsto l'inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento, delle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018 - anche nell'interesse di familiari a carico - per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).</p>

<p>Autismo</p>	<p>Legge n. 134 del 2015</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>Per la prima volta i bisogni delle persone con autismo e delle loro famiglie trovano riconoscimento in una legge organica, proposta e approvata a larga maggioranza dal Parlamento, finalizzata a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. In particolare, la legge prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiornamento delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita; - l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato; - il conseguente adeguamento, da parte delle regioni, dei servizi di assistenza sanitaria, chiamati a garantire sul territorio percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico dei minori e degli adulti affetti da autismo. <p>Dal 2016 è istituito il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno. La legge di bilancio 2018 ha aumentato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.</p>
<p>Consulta nazionale integrazione in ambiente lavoro persone con disabilità</p>	<p>Legge n. 124 del 2015</p> <p>Decreto legislativo n. 75 del 2017</p>	<p>Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita una Consulta nazionale con il compito di monitorare e favorire la realizzazione di una piena integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, anche mediante un'adeguata valorizzazione delle loro capacità e competenze.</p>
<p>Fondo per la riduzione del superticket</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>E' istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto <i>superticket</i>), con una dotazione annua di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.</p>

<p>APE sociale</p>	<p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>L’APE sociale consiste in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.</p> <p>Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso di un’età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; assistenza da almeno sei mesi del coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> grave in situazione di gravità e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; essere lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.</p> <p>L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi mensili (circa 1.325 euro netti), non è soggetto a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.</p> <p>Il beneficio è erogato per una durata massima di 43 mesi fino al pensionamento. Al termine dell’indennità si accede all’intera pensione alla quale si ha diritto, senza alcuna riduzione o penalizzazione.</p> <p>Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all’APE sociale.</p> <p>La legge di bilancio 2018 ha introdotto alcune novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con <i>handicap grave</i>, l’estensione del diritto di accedere all’APE sociale anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti; b) l’aumento della riduzione a 1 anno dei requisiti contributivi previsti per le donne per ogni figlio (sempre nel limite massimo di 2 anni); c) l’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l’inclusione di nuove professioni;
---------------------------	---	--

		d) l'istituzione del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Assegno di ricollocazione	<p>Legge n. 183 del 2014</p> <p>Decreto legislativo n. 150 del 2015</p> <p>Decreto legislativo n. 185 del 2016</p>	Per i lavoratori disoccupati da più di quattro mesi , percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), è prevista l'erogazione di un assegno di ricollocazione. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità del lavoratore, è spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.
Codice del Terzo Settore	<p>Legge n. 106 del 2016</p> <p>Decreto legislativo n. 117 del 2017</p>	<p>Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.</p> <p>In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.</p> <p>Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l'altro:</p> <p>a) la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l'introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio;</p> <p>b) l'istituzione del social bonus, ossia un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore</p>

		<p>degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale;</p> <p>c) una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;</p> <p>d) la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;</p> <p>e) specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;</p> <p>g) la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;</p> <p>h) misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;</p> <p>l) la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.</p>
<p>Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi</p>	<p>Legge n. 166 del 2016</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 modifica la legge n. 166 del 2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevedendo:</p> <p>a) l'ampliamento delle finalità (viene specificato che è favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali);</p> <p>b) la definizione in maniera puntuale dei “medicinali destinati alla donazione”;</p> <p>c) la previsione di campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e di campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari;</p> <p>d) le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale.</p>

<p>Servizio civile universale</p>	<p>Legge n. 106 del 2016</p> <p>Decreto legislativo n. 40 del 2017</p>	<p>Nell'ambito della riforma complessiva del Terzo Settore, è stato istituito il "servizio civile universale" che realizza l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani - anche stranieri - di età compresa tra i 18 e i 28 anni ad esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva. Le finalità del servizio civile universale sono perseguite in vari settori tra cui: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.</p> <p>Sono individuati gli Enti di servizio civile universale quali soggetti pubblici e privati che, iscritti presso un apposito Albo, articolato in distinte sezioni regionali, presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione.</p>
<p>5 per mille</p>	<p>Legge n. 106 del 2016</p> <p>Decreto legislativo n. 111 del 2017</p>	<p>Con la legge di stabilità 2015 l'istituto del 5X1000 viene stabilizzato e diventa una misura strutturale. La disciplina viene successivamente completata nell'ambito della riforma complessiva del Terzo Settore. In particolare si individuano le modalità per un'efficace razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonché specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione riguardo alle risorse erogate a carico sia dei soggetti beneficiari che dell'amministrazione erogatrice. Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.</p>
<p>Impresa sociale</p>	<p>Legge n. 106 del 2016</p> <p>Decreto legislativo n. 112 del 2017</p>	<p>Con la riforma del Terzo settore si aggiunge un importante tassello per il processo di modernizzazione delle politiche sociali del nostro Paese per una società più inclusiva, più solidale, più consapevole e responsabile (SOCIAL ACT). A tal fine, oltre ad istituire il servizio civile universale, viene valorizzato e rafforzato - attraverso semplificazioni normative, agevolazioni fiscali e misure di sostegno economico - il ruolo dell'impresa sociale espressamente ricompresa nel perimetro delle organizzazioni del Terzo settore. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono ridefiniti gli enti che possono esercitare attività di impresa e ampliati i campi di attività in cui essa può operare (ad es. vengono inclusi i settori concernenti il microcredito, l'agricoltura sociale, lo sport dilettantistico, il commercio equo, gli alloggi sociali);

		<ul style="list-style-type: none"> - viene considerata comunque di interesse generale (indipendentemente dal suo oggetto) l'attività dell'impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati (secondo specifiche percentuali in relazione al personale) lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia; - vengono previste agevolazioni fiscali e forme di incentivi per gli investimenti di capitale, analogamente a quanto avviene per le <i>start-up</i> innovative tecnologiche. <p>Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.</p>
<p>Proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 proroga di un biennio, fino al 2019, l'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; b) in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; c) dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente; d) degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
<p>Riforma cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>Legge n. 125 del 2014</p>	<p>A distanza di quasi 30 anni dall'introduzione nel nostro Paese di una regolamentazione organica in materia di cooperazione allo sviluppo (legge 49/1987), il sistema italiano viene finalmente aggiornato e adeguato ai modelli prevalenti nei paesi partner dell'Ue. Dopo aver individuato e disciplinato dettagliatamente i destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi <i>partner</i>) e aver riformato profondamente la "<i>governance</i>" (con l'istituzione, tra l'altro, dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo), vengono indicati gli obiettivi principali della stessa: sradicamento della povertà, riduzione delle disuguaglianze, affermazione dei diritti umani e della dignità degli</p>

		<p>individui, prevenzione dei conflitti e sostegno ai processi di pacificazione. La politica di cooperazione italiana assume un ruolo decisivo per la 'gestione' stessa dei flussi migratori. Promuovendo, infatti, lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi <i>partner</i>, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.</p>
<p>Congedo per le donne vittime di violenza di genere</p>	<p>Decreto legislativo n. 80 del 2015</p> <p>Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p> <p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>Il decreto legislativo n. 80 del 2015 ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere, riconoscendo alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto percorso) per un periodo massimo di tre mesi (coperto da contribuzione figurativa), con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.</p> <p>Successivamente, la legge di bilancio per il 2017 ha esteso il diritto di usufruire del predetto congedo anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo giornaliero.</p> <p>La lavoratrice che usufruisce del predetto congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.</p> <p>La legge di bilancio 2018 estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo.</p>
<p>Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime violenza di genere</p>	<p>Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>La legge di bilancio 2018 riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di donne vittime di violenza di genere inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati. Il suddetto incentivo consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici e lavoratori assunti.</p>

Agricoltura sociale	Legge n. 141 del 2015	La legge riconosce e promuove le forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale da realizzare attraverso la c.d. agricoltura sociale. Rientrano tra queste le attività che gli imprenditori agricoli esercitano per: a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori disabili o svantaggiati; b) la prestazione alle comunità locali di servizi utili per la vita quotidiana; c) la prestazione di servizi che affiancano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione di piante; d) la promozione dell’educazione ambientale e alimentare e la salvaguardia della biodiversità (fattorie didattiche e sociali) e) l’accoglienza di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà.
----------------------------	------------------------------	---